

Consiglio del 21 marzo 2017

Punto 8 all' ODG

Attività delle Commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro

ALLEGATO 8-2

Produzione degli interessi sugli interessi

Art. 120, comma 2, TUB e DM n.343 del 3 agosto 2016

Produzione degli interessi sugli interessi Art. 120, comma 2, TUB e DM n.343 del 3 agosto 2016

Versione per approvazione del 15 marzo 2017

L'art. 120, comma 2 del TUB, nella forma recentemente modificata dall'art. 17-bis del DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 (in G.U. 14/04/2016, n.87), disciplina la produzione degli interessi sugli interessi (anatocismo) prevedendo quanto segue:

Art. 17-bis

(Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).

1. *Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:*

“a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”.

Tale disposizione, tuttavia, non modifica il richiamo alle disposizioni attuative emanate dal CICR con il DM n. 343 del 3 agosto 2016. La Commissione Legale di Assifact ha analizzato tali disposizioni per fornire supporto all'interpretazione delle disposizioni da parte degli Associati in merito, in particolare, alle modalità di applicazione delle stesse al caso specifico del rapporto di factoring.

Ambito di applicazione soggettivo

Gli “intermediari” tenuti ad applicare tali disposizioni sono banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, oltre agli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB. Poiché le disposizioni fanno esplicito riferimento alle operazioni disciplinate dal titolo VI del TUB, si ritiene che le società che pur svolgendo attività finanziaria non sono soggette all'applicazione di tale titolo (es. società captive non operanti nei confronti del pubblico ai sensi del decreto 53/15 e non iscritte all'albo ex art. 106) non rientrino nell'ambito di applicazione delle norme in esame.

Ambito di applicazione oggettivo

L'art. 2, comma 1 del DM 343/2016 prevede che il decreto trovi applicazione, in generale, per le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari (cfr. sopra) e clienti alle quali si applica il titolo VI del TUB, fra cui figura senza dubbio il rapporto di factoring e, ove l'accordo con il debitore configuri un nuovo contratto di finanziamento, le dilazioni concesse ai debitori ceduti.

Produzione degli interessi nel factoring

L'art. 3, comma 1 del DM in esame prevede che nelle operazioni assoggettate alle disposizioni dell'art. 120 TUB "gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora".

Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge inoltre, per i rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, che sia assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio di interessi creditori e debitori, ed in particolare che gli interessi siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno (replicando, di fatto, quanto previsto nella nuova versione dell'art. 120).

L'art. 4 disciplina gli interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti. Ai sensi del primo comma, rientrano in questa disciplina speciale le aperture di credito regolate in conto corrente, anche quando la disponibilità sul conto, nella forma di cui all'art. 1842 del codice civile¹, sia generata da operazioni di anticipo su credito e documenti, e gli sconfinamenti, richiamando per entrambe le fattispecie le disposizioni di cui all'art. 2 del DM 30 giugno 2012, n. 644. In questi casi, gli interessi debitori sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (commi 3 e 4). Il cliente ha facoltà di autorizzare anche preventivamente l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili (comma 5) e il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi (comma 6).

L'operatività corrente delle società di factoring prevede, di norma, l'utilizzo di un meccanismo che richiama il funzionamento del conto corrente, il c.d. conto corrente "improprio", su cui vengono prodotti la "staffa" ed estratti conto periodici, con competenze periodicamente addebitate sul conto. La relazione derivante dalle operazioni di factoring con il cliente viene pertanto normalmente disciplinata con un contratto che non configura un'apertura di credito con scoperto di conto corrente e in cui non è prevista la giacenza di somme a credito e il riconoscimento di interessi attivi da parte del factor, non potendosi quindi assimilare tale conto ad un conto corrente bancario: vengono infatti a mancare alcuni presupposti cardine del concetto di conto corrente, quali ad esempio il principio di reciprocità delle partite a debito e a credito, trattandosi di un conto che per sua natura accoglie esclusivamente saldi debitori (salvo casi eccezionali e temporanei e peraltro infruttiferi), e l'impossibilità per il cliente di versare e ritirare la provvista. Pertanto, il conto corrente "improprio" utilizzato nel rapporto di factoring rappresenta una mera scrittura contabile e non un conto corrente.

Per tale motivo, è possibile escludere l'applicazione ai rapporti di factoring sia della disciplina speciale di cui all'art. 4 del DM 343/2016 che l'applicazione del comma 3 dell'art. 3 del medesimo DM, come accade per altre forme di finanziamento in cui maturano solo interessi debitori. Trova invece applicazione la disciplina generale che vieta la produzione di ulteriori interessi sugli interessi debitori (art. 3 comma 1). Nulla specificando in materia né la norma primaria né le disposizioni attuative in merito alle operazioni diverse dai rapporti di conto corrente, si ritiene altresì che la maturazione e l'esigibilità degli interessi siano soggetti all'autonomia contrattuale delle parti.

Interessi di mora

¹ "L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato".

L'art. 3, commi 1 e 2 del DM in esame prevede la possibilità di produrre interessi di mora sugli interessi debitori maturati e che a tali interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile. Pertanto, dal punto di vista della società di factoring, tale disposizione si applica esclusivamente ai rapporti di finanziamento, tipicamente quelli con il cedente e i debitori dilazionati. Nulla dispone la norma in merito all'ammontare del tasso moratorio, che sarà convenuto con il cliente.

Le disposizioni non modificano invece il trattamento degli interessi moratori ex DL 231/2002 eventualmente addebitati al debitore e connessi al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto assoggettati a legge speciale e in ogni caso non connessi ad operazioni disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB (e quindi escluse a monte dall'ambito oggettivo di applicazione).

Modalità di incasso degli interessi

Esistono e sono utilizzati nella prassi delle società di factoring diversi mezzi di pagamento delle competenze e in particolare degli interessi. E' opportuno evidenziare che, sebbene il metodo di incasso in linea di principio non dovrebbe dare luogo a problematiche di anatocismo, alcune pratiche appaiono serenamente utilizzabili mentre altre possono configurare alcune criticità.

Sepa Direct Debit (SDD)

L'SDD non presenta criticità sotto alcun profilo e può essere utilizzato per tutta la gamma di interventi della società di factoring.

Assegno circolare

L'assegno non espone a criticità dal punto di vista dell'anatocismo ma a criticità operative, in quanto il factor risulta rimesso alla volontà di pagare da parte del cliente.

Bonifico bancari

Come per l'assegno, non espone a criticità dal punto di vista dell'anatocismo ma a criticità operative, in quanto il factor risulta rimesso alla volontà e/o alla capacità del cliente di pagare.

Compensazione

Nella prassi corrente, le società di factoring fanno ampio uso della compensazione di propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del cedente con propri crediti a qualsiasi titolo (nello specifico, a titolo di competenze) vantati nei confronti del medesimo, come normalmente previsto dal contratto di factoring².

Va innanzitutto evidenziato che dal punto di vista contabile ogni forma di incasso degli interessi, ivi inclusa la compensazione, è neutrale per il cliente sotto il profilo dei saldi di conto. In altre parole, indipendentemente dal fatto che il factor, in occasione di una erogazione di anticipo e in presenza di interessi maturati ed esigibili nei confronti del cliente, provveda ad emettere un SDD ovvero a compensare l'ammontare degli interessi con l'anticipo in erogazione, il saldo di conto corrente bancario del cliente non cambia, né cambiano il saldo del conto anticipi e del conto competenze tenuti dal factor: pertanto, è possibile affermare che l'uso della compensazione non generi un costo maggiore per il cliente dovuto alla capitalizzazione degli interessi.

² Si veda, a titolo di esempio, l'art. 16 delle "Condizioni generali per le future operazioni di factoring" elaborate dalla Commissione Legale di Assifact nel 2007.

Come già evidenziato, il “conto corrente improprio” si distacca - sotto il profilo formale e sostanziale - dal “conto corrente” bancario, sebbene ad esso si ispirino le modalità di calcolo degli interessi e alcune prassi operative proprie del factoring. Ciò può generare alcune criticità dal punto di vista interpretativo che appare necessario evidenziare ed approfondire.

La compensazione può avvenire con due modalità distinte, che è opportuno trattare separatamente:

- a) Utilizzo degli incassi in compensazione con gli interessi maturati, e
- b) Recupero degli interessi maturati tramite le erogazioni di anticipi sul corrispettivo.

Nel primo caso, si ritiene che per la prassi di compensare interessi esigibili decurtando l'importo del bonifico “di scarto” non dovrebbero configurarsi problematiche, se non operative, e ciò tanto più nelle operazioni che coinvolgono debitori caratterizzati da lunghi tempi di pagamento e nei casi in cui è complesso distinguere tali bonifici dalle erogazioni di anticipazioni. Va da sé che gli interessi possono essere compensati solo se esigibili e che grande attenzione dovrà essere posta ai casi in cui l'incasso avvenga prima della data di esigibilità degli interessi maturati e nei casi in cui il credito incassato fosse anticipato al 100% del valore nominale.

La seconda modalità prevede che una parte dell'anticipo erogato venga trattenuta per l'estinzione degli interessi maturati. Ci si può interrogare sulla possibilità che tale prassi possa presentare alcune problematiche in tema di conformità al precetto in esame in quanto le somme trattenute sono comunque imputate sul conto liquidazione a debito del cedente, e su di esse maturano pertanto interessi.

Nel confermare che a livello contabile tale operazione non genera anatocismo in modo diretto, si ritiene comunque che la pratica di compensare gli interessi attraverso le anticipazioni possa prestarsi ad interpretazioni potenzialmente avverse al factor: infatti, la compensazione potrebbe essere interpretata analogamente ad un addebito degli interessi sul conto liquidazione del cedente, fattispecie espressamente vietata nell'ambito della nuova disciplina (indipendentemente dall'eventuale sottoscrizione di una clausola di compensazione volontaria), fatta salva la previsione specifica contenuta nell'art. 4 del DM 343 e che consente l'addebito sul conto corrente (e la conseguente capitalizzazione) con periodicità non inferiore all'anno ed esclusivamente su espressa autorizzazione del cliente. Tale disciplina speciale, tuttavia, è ritenuta non applicabile al caso del factoring, in quanto espressamente riportata alle aperture di credito regolate in conto corrente, ai conti di pagamento, anticipo su crediti e documenti, sebbene raccogliere esplicite autorizzazioni da parte dei clienti a procedere alla compensazione degli interessi esigibili con gli anticipi erogati possa caratterizzare l'operatività come oggetto di espressa pattuizione.

La compensazione legale potrà in ogni caso essere eccepita anche qualora con il cliente fosse stata concordata una diversa modalità (es. SDD, bonifico bancario, ecc...), in presenza di eventuali insoluti o inadempimenti da parte di quest'ultimo.

Vale la pena chiarire, ad ogni modo, che le altre voci di spesa addebitate al cliente non sono assoggettate alla disciplina della produzione di interessi su interessi e rientrano, senza dubbio, nella clausola di compensazione volontaria eventualmente formalizzata e sottoscritta dal cliente nel contratto di factoring.

Segnalazione in Centrale dei Rischi e nelle segnalazioni di vigilanza

Nonostante la prescrizione di fatto imponga l'apertura di un conto o sottoconto infruttifero per gli interessi maturati, è opinione diffusa che tale modifica non debba comportare differenze dal punto di

vista segnaletico, né in Centrale dei Rischi né nelle segnalazioni di vigilanza, dove l'intera posizione del cliente sarà comunque inclusa nei rischi autoliquidanti e, in generale, nelle forme tecniche proprie del factoring.

BOZZA